

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-119/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 99 e 110 — Imposta sul valore aggiunto — Aliquota ridotta — Applicazione di un'aliquota ridotta agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo)

(2012/C 118/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 2,10 % per i prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali che servono consumazioni durante lo spettacolo — Divieto di ampliare l'ambito di applicazione di una deroga iniziale dopo averne ridotto la portata

Dispositivo

- 1) *Nell'applicare, dal 1° gennaio 2007, un'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli 99 e 110 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Oviedo — Spagna) — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE

(Causa C-166/11) ⁽¹⁾

(Tutela dei consumatori — Contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577/CEE — Ambito di applicazione — Esclusione — Contratti di assicurazione unit linked)

(2012/C 118/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Ricorrente: Angel Lorenzo González Alonso

Convenuta: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Oviedo — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) — Contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un'assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito in diversi prodotti di investimento finanziario provenienti dalla medesima società

Dispositivo

Un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un'assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nella sfera d'applicazione di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 173 dell'11.6.2011.